

## COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) IMBURGIA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) CLEMENTE RUIZ	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore REBECA CLEMENTE RUIZ

Seduta del 09/10/2025

### FATTO

Il ricorrente ha sottoscritto con delegazione di pagamento n. 2 contratti da rimborsare mediante la cessione pro solvendo di n. 120 rate mensili (contratto nr. \*2613) e n. 96 (contratto nr. \*\*\*8173).

Il ricorrente riferisce di aver chiesto ed ottenuto di estinguere anticipatamente entrambi i finanziamenti richiamando altresì il reclamo presentato in data 15/05/2025 per il contratto \*2613, ed il reclamo presentato in data 09/06/2025 per il contratto \*8173, con i quali ha contestato i conteggi di estinzione effettuati dall'intermediario relativamente ai contratti sopra indicati, e, conseguentemente, ha chiesto il rimborso dell'importo di €. 1.521,63 oltre rivalutazione e interessi legali dalla data dell'estinzione anticipata, nonché il pagamento di spese, diritti ed onorari.

L'intermediario, nelle sue controdeduzioni, ha affermato che:

- sono stati rimborsati tutti gli oneri dovuti in base alla normativa italiana e al costante orientamento della Banca d'Italia, dell'ABF e del Giudice ordinario;
- che le provvigioni all'intermediario del credito (costo up front) sono chiaramente qualificate e descritte anche nella legenda esplicativa allegata al Mod. SECCI e le stesse sono state fatturate e debitamente pagate dalla Banca all'intermediario intervenuto;
- che le commissioni di istruttoria sono indicate come costi non rimborsabili;
- che per quanto riguarda il contratto \*8173 sono state comunque rimborsate in conteggio estintivo sia le commissioni d'istruttoria che le provvigioni intermediario del credito. Per quanto riguarda il suddetto contratto l'intermediario ha specificato che relativamente all'addebito in sede di conteggio estintivo

della somma di € 119,95 a titolo di penale per l'estinzione anticipata, ha rimborsato € 5,98 calcolato secondo i nuovi principi espressi dal Collegio di Coordinamento decisione n. 11679/21 del 05/05/2021; - che si oppone alla richiesta di rimborso delle spese di assistenza tecnica tenuto conto che la materia trattata non appare particolarmente complessa e considerato l'innegabile carattere ormai seriale delle controversie sul tema.

## DIRITTO

Si osserva come la domanda del ricorrente è relativa al riconoscimento del proprio diritto ad una riduzione del costo totale di n. 2 finanziamenti anticipatamente estinti ed al conseguente rimborso anche dei costi c.d. up front.

Il tema richiede una premessa relativa alla disposizione di riferimento del Testo Unico Bancario come novellata e ai profili di applicabilità anche ai contratti sottoscritti prima della sua entrata in vigore.

L'art. 125 sexies T.U.B. novellato – così come modificato dall'art. 11 octies del D.L. 25 maggio 2021 n. 73, convertito nella Legge 23 luglio 2021 n. 106 – prevede, tra l'altro, che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore abbia diritto al rimborso «in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte».

L'originaria formulazione della disposizione di cui al comma 2 del richiamato art. 11 octies prevedeva, per i finanziamenti stipulati antecedentemente all'entrata in vigore della legge, l'applicazione «dell'art. 125 sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993

e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti». Su quest'ultimo comma, è intervenuta la Corte Costituzionale con la sentenza dell'8 novembre 2022, pubblicata il 22 dicembre 2022, n. 263 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo «limitatamente alle parole "e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia"».

Secondo la più recente interpretazione dell'Arbitro, in continuità sia con la pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione europea dell'11 settembre 2019, nella causa C-383/18 (caso "Lexitor"), sia con la sentenza della Corte Costituzionale n. 263/2022, decisione di assoluto rilievo nell'ambito della decisione del Giudice delle Leggi, devono essere riconosciuti al cliente, in caso di estinzione anticipata, tutti i costi compresi nel costo totale del credito e, dunque, oltre ai costi cd. recurring anche i costi up front.

Ciò premesso, in riferimento ai criteri per il rimborso alla clientela, giova evidenziare la pronuncia del Collegio di Coordinamento ABF del 17 dicembre 2019, n. 26525 che aveva pronunciato, prima dell'intervento del legislatore del 2021, poi colpito dalla pronuncia di incostituzionalità, tra gli altri, il seguente principio: «Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF».

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi up front, la decisione del Collegio di Coordinamento ha stabilito che «il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento» e senza che ricorra «alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi».

In relazione ai contratti in esame parte istante ha chiesto il rimborso della somma di €. 1.521,63. Con riferimento alle commissioni richieste, al fine della quantificazione del rimborso di tali costi, gli orientamenti condivisi tra i Collegi ABF hanno confermato il criterio di rimborso in favore della clientela già stabilito dal Collegio di coordinamento con la decisione n. 26525/2019, secondo la curva degli interessi, fermo restando il criterio pro rata temporis per gli oneri recurring.

Tali principi rimangono invariati anche a seguito della conversione in legge del d.l. n. 104 del 10 agosto 2023, il cui art. 27 ha modificato l'art. 11 – octies del c.d. decreto “Sostegni bis” così sostituendo i periodi secondo e seguenti del comma 2: “Nel rispetto del diritto dell’Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell’Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell’articolo 125 -sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte.”.

Alla stregua di quanto precede, il Collegio accerta il diritto del ricorrente al rimborso, sulla base dei seguenti prospetti:

Relativamente al contratto nr. \*2613

rate complessive	120	rate scadute	74	Importi	Natura	criterio di rimborso	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue	46	TAN	6,47%						
Denominazione voci	% rapportata al TAN	16,84%							
spese d'istruttoria				300,00 €	Up front	Curva degli interessi	50,52 €		50,52 €
commissioni d'intermediazione				3.241,20 €	Up front	Curva degli interessi	545,82 €		545,82 €
<b>Totale</b>									<b>596,34 €</b>

Relativamente al contratto nr. \* 8173

rate complessive	96	rate scadute	23	Importi	Natura	criterio di rimborso	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue	73	TAN	4,83%						
Denominazione voci	% rapportata al TAN	59,72%							
Spese d'istruttoria				400,00 €	Up front	Curva degli interessi	238,88 €	238,91 €	-0,03 €
Provvigioni all'intermediario del credito				602,72 €	Up front	Curva degli interessi	359,94 €	360,01 €	-0,07 €
<b>Totale</b>									<b>-0,10 €</b>

Per le ragioni esposte, il ricorso merita parziale accoglimento nella misura indicata nei prospetti che precedono, per un totale complessivo di Euro 596,34 oltre interessi legali dalla data del reclamo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

## PER QUESTI MOTIVI

**In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 596,34, oltre interessi legali dalla data del reclamo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
MARIA ROSARIA MAUGERI